

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1978, n. 52.

Legge forestale regionale.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1

La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del proprio Statuto, promuove la difesa idrogeologica del territorio, la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale, la valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale, la produzione legnosa, la tutela del paesaggio, il recupero alla fertilità dei suoli depauperati e degradati, al fine di un armonico sviluppo socio-economico e delle condizioni di vita e sicurezza della collettività.

**Capo I
(Vincoli)**

Art. 2

Nel perimetro della singola unità idrografica, per la determinazione dei terreni da vincolare per scopi idrogeologici e per terreni già sottoposti a vincolo idrogeologico, valgono le procedure e norme di cui al titolo I del R.D.L. 30 dicembre

1923, n. 3267 e relativo regolamento n. 1126 del 1926, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 3.

Le funzioni attualmente esercitate dalle Camere di Commercio, in materia di vincolo idrogeologico, sono esercitate dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnico-consulativa provinciale, di cui alla L.R. n. 27 del 10 dicembre 1973.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 sono soggetti alle disposizioni di cui al presente titolo, la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, il mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati.

Art. 5

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvederà ad elaborare le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 10 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

Restano ferme, fino al termine di cui al comma precedente, le prescrizioni attualmente in vigore, fatte salve le competenze della Giunta regionale.

Art. 6

Le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alle verifiche delle occupazioni ed alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine dei periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze, sono esercitate dalla Giunta regionale.

Sono parimenti attribuite alla Giunta regionale le competenze già attribuite al Ministero dell'Agricoltura e Foreste ed al Commissariato per la liquidazione degli usi civici, o comunque ad altri organi, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal Regolamento approvato con R.D. 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.

La Giunta regionale provvede alla liquidazione degli usi civici ai sensi del comma precedente, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 7

Contro le decisioni della Giunta regionale, è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Capo II

(Difesa idrogeologica)

Art. 8

La Regione provvede alla sistemazione idro-geologica, alla conservazione del suolo ed alla difesa delle coste con gli interventi e nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16, nonché alla conservazione ed alla manutenzione delle opere esistenti, secondo le seguenti norme e procedure:

— il Consiglio regionale approva i programmi di intervento predisposti dalla Giunta regionale, d'intesa con le Comu-

nità Montane, formulati organicamente per unità idrografica;

- la Giunta regionale provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle opere direttamente e, qualora ne ravvisi l'opportunità, mediante concessione amministrativa alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica Montana;
- i lavori relativi agli interventi suddetti sono eseguiti in economia.

Art. 9

Rientrano negli interventi di cui all'articolo precedente, anche la costruzione di strade di servizio necessarie alla realizzazione delle opere medesime, la difesa del territorio dalla caduta di valanghe e l'acquisto di attrezzature per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.

Art. 10

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua e delimita bacini pilota nei quali attuare a scopo sperimentale studi, ricerche ed interventi particolari, ai fini di determinare i criteri tecnico-economici più idonei per conseguire gli scopi di cui agli artt. 8 e 9.

Art. 11

La Giunta regionale provvede alla formazione del catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale e cura il servizio rilevamento neve al fine della previsione delle valanghe.

Art. 12

Per la conservazione dell'efficienza delle opere di sistemazione idraulico-forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, il Presidente della Giunta regionale dispone direttamente il pronto intervento per il loro ripristino, qualora questo non possa essere rinviato nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.

Capo III

(Tutela ed incremento del patrimonio silvo-pastorale)

Art. 13

La Regione, nell'ambito della valorizzazione delle risorse territoriali, promuove e concorre alla conservazione, miglioramento ed incremento del patrimonio silvo-pastorale.

Art. 14

Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.

Sono parimenti da considerarsi boschi i castagneti da frutto.

I terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco.

Non sono da considerarsi bosco le colture legnose specializzate, purché su terreno escluso dal vincolo idrogeologico, con turno inferiore ai venti anni.

Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante.

I prati arborati, non si considerano bosco, se il grado di copertura arborea non supera il 30 per cento e se non vi è in atto rinnovazione forestale.

Art. 15

Tutti i boschi di cui all'articolo precedente sono tutelati, in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi.

E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale, salvo in casi esplicitamente autorizzati, previa destinazione a bosco di altrettanta superficie; fatte salve le opere a servizio dei boschi e pascoli.

Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi, salvo che non siano esplicitamente previste dagli strumenti urbanistici.

Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e polizia forestale in vigore nelle singole province a' sensi del R.D.L. 3 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 16

I boschi, che per la loro particolare ubicazione, in rapporto alla giacitura, morfologia e natura del terreno, assolvono alle funzioni di difesa di abitati, di strade e di altre opere di pubblico interesse, contro il pericolo della caduta di valanghe, frane e di massi, possono essere sottoposti ad un regime vincolistico particolare, da imporsi con la procedura del vincolo idrogeologico.

Le utilizzazioni di tali boschi, dovranno essere fatte in modo che il soprassuolo sia sempre in grado di assolvere alle funzioni tutelari, per cui sono stati vincolati.

Art. 17

La Regione concorre alla difesa dei boschi dagli incendi nei modi e con i mezzi ed opere previsti dalla legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 e dal Piano regionale antincendi.

Nei periodi di maggiore pericolosità, al personale volontario che partecipa in numero limitato stabilito dal Dipartimento per le Foreste e l'Economia montana ai servizi di prevenzione viene assicurata la retribuzione giornaliera e l'assicurazione contro gli infortuni di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 27.

Art. 18

La Regione promuove la difesa fitosanitaria, concorrendo con propri stanziamenti alla spesa relativa.

Ai proprietari di boschi, attaccati da parassiti e virus, è fatto obbligo di informare l'amministrazione forestale regionale, prendendo le conseguenti iniziative per prevenirne la diffusione, attuando gli interventi ritenuti necessari dagli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste e permettendo l'esecuzione delle prescrizioni emanate dalla stessa autorità.

Art. 19

Al fine di ripristinarne l'efficienza, dal punto di vista idrogeologico e produttivo, la Regione promuove la ricostituzione dei boschi degradati, assumendone l'onere a totale carico.

I boschi che si trovano in condizioni di accentuata anomalia per struttura, per densità, per rinnovazione e per ritmo vegetativo, in rapporto, quest'ultimo, alle reali capacità produttive della stazione, sono considerati degradati.

Art. 20

L'ampliamento delle superfici boscate, nell'ambito di quanto previsto dai piani generali di sviluppo delle Comunità Montane, sarà volto al fine di:

- a) tutelare i terreni nudi contro la degradazione idrogeologica;
- b) incrementare la produzione legnosa, riportando la coltura forestale sui terreni abbandonati dall'agricoltura e non più suscettibili di un proficuo sfruttamento agricolo.

Gli interventi di cui alla lettera a) sono a totale carico della Regione.

Per le iniziative, di cui alla lettera b), la Regione concede un contributo in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

I contributi sono concessi dalla Giunta regionale.

Art. 21

La Regione, allo scopo di incrementare la produzione legnosa, incoraggia l'arboricoltura da legno su aree marginali e non idonee per altre colture agrarie.

A tal fine la Giunta regionale concede, per l'impianto, contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Nei territori montani e in quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, il contributo è elevato fino ad un massimo del 50 per cento.

I contributi sono erogati previo accertamento dell'avvenuta esecuzione dell'impianto nel rispetto delle norme contenute nella legge del 22 maggio 1973, n. 269.

Art. 22

Tutti i proprietari di boschi sono tenuti ad eseguire, nei medesimi, lavori colturali, al fine di migliorarne la struttura, normalizzare la provvigione, favorire la rinnovazione naturale ed incrementare la produttività.

A questo scopo i Comuni, gli altri Enti pubblici e le Comunioni familiari, sono tenuti ad accantonare su di un apposito capitolo di bilancio, una percentuale non inferiore al 10 per cento dei proventi delle utilizzazioni boschive.

Su tale capitolo andranno pure versati i fondi derivanti da danni o penalità, che venissero accertati dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste in sede di collaudo delle utilizzazioni.

Per la gestione tecnica dei fondi delle miglorie boschive, gli Enti di cui al secondo comma del presente articolo, possono avvalersi o dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste o dei Consorzi Forestali di cui l'Ente fa parte.

La Regione concorre al miglioramento dei boschi esistenti, concedendo contributi fino alla misura massima del 75 per cento.

I contributi sono concessi dalla Giunta regionale.

L'onere per tali lavori potrà essere assunto a totale carico della Regione, nel caso in cui l'intervento colturale risulti passivo sotto l'aspetto economico.

Art. 23

Tutti i boschi devono essere gestiti e utilizzati in conformità di un piano economico-colturale regolarmente approvato.

La Regione per le proprietà forestali di estensione inferiore ai 200 Ha., se ad alto fusto, ed ai 400 Ha., se a ceduo e a ceduo composto, promuove la costituzione di consorzi fra proprietari per gli scopi di cui al comma precedente.

Le utilizzazioni nei boschi possono aver luogo solamente a seguito della redazione di un verbale di assegno, previa

martellata delle piante, approvato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Fanno eccezione, a tale prescrizione, le utilizzazioni nei boschi privati per uso interno dell'Azienda agricolo-forestale.

Le utilizzazioni degli Enti e delle Comunioni familiari, devono avvenire anche in conformità di un capitolato tecnico, il cui schema viene approvato dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale concede ad Enti pubblici e Comunioni familiari, un contributo nella misura massima del 75 per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani economici.

Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, perché lontani dalla normalità, i piani economici possono essere finanziati a totale carico della Regione.

Per l'assestamento dei boschi privati, la Giunta regionale contribuisce nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Il Consiglio regionale, approva le direttive e le norme concernenti la pianificazione forestale predisposte dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani economici forestali, loro varianti e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.

Art. 24

Per pascoli montani si intendono quei terreni, rivestiti da cotico erboso e anche parzialmente arborati o cespugliati, che sono riservati alla produzione foraggera per pascolo.

Si considerano aperte a pascolo anche quelle superfici boscate, con copertura rada e lacunosa, che abitualmente vengono utilizzate a tale scopo. Tale stato cessa quando viene ad insediarsi sul terreno la rinnovazione forestale.

Art. 25

I pascoli montani dei Comuni, degli Enti e Comunioni familiari, devono essere utilizzati in conformità di un disciplinare tecnico-economico, il cui schema viene approvato dalla Giunta regionale in base alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

I proprietari di pascoli montani, oltre a gestire razionalmente i medesimi sono tenuti ad attuare gli interventi necessari volti a migliorare la produzione foraggera e per prevenire la degradazione del cotico.

I contributi per tali interventi sono concessi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per le opere di infrastrutture al servizio dei pascoli stessi.

Art. 26

Per rendere più economica la gestione dei boschi e dei pascoli e per favorire il loro potenziamento e miglioramento, nell'ambito della pianificazione forestale e dei piani generali di sviluppo, potrà essere attuata una adeguata viabilità di servizio, compatibile con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di difesa del suolo.

Ove la natura e la morfologia del terreno non consentano la realizzazione di strade silvo-pastorali, in relazione alle necessità, potranno essere realizzati impianti a fune per il trasporto dei prodotti.

I contributi sono concessi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per dette opere.

Le iniziative per le quali non è richiesto il concorso regionale devono essere preventivamente autorizzate, ai fini e per gli effetti del vincolo idrogeologico, dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Art. 27

In relazione all'ampiezza e all'importanza dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni, di altri Enti pubblici, di Comunioni familiari, la Regione promuove ai sensi delle leggi regionali 17 maggio 1975, n. 34 e n. 41 del 9 dicembre 1976, preferibilmente nell'ambito di Comunità Montane, la costituzione di Consorzi, o di Aziende speciali consorziali, aventi lo scopo di assicurare ai medesimi una idonea condizione tecnica, o tecnico-amministrativa.

L'attività dei Consorzi, che operano sotto il controllo della Giunta regionale, è disciplinata da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio regionale in attuazione del presente articolo.

Art. 28

Per il conseguimento dei fini di cui al II e III Capo della presente legge, la Regione provvede direttamente alla produzione di materiale forestale di propagazione.

A tal fine attua la ristrutturazione, l'ammodernamento ed il potenziamento della propria attività vivaistica.

Art. 29

Le funzioni delegate, di cui al primo comma dell'art. 69 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, sono esercitate dalla Giunta regionale.

La Regione istituirà il libro dei boschi da seme, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri.

La Regione, in rapporto alle proprie necessità di materiale genetico forestale, provvede all'impianto di arboreti da seme che saranno iscritti nel libro regionale dei boschi da seme.

Art. 30

E' istituito presso la Regione un fondo forestale per promuovere lo sviluppo delle piccole industrie boschive per l'utilizzazione dei boschi e l'utilizzazione commerciale e industriale dei prodotti boschivi.

Le somme assegnate al fondo, saranno date in anticipazione agli istituti di credito agrario, o autorizzati all'esercizio del credito agrario, per la concessione di mutui aventi durata non superiore a 20 anni, destinati alla realizzazione degli scopi suddetti. I mutui saranno concessi ad un tasso di interesse in misura uguale a quella prevista dall'art. 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, seguendone le variazioni.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni nonché le condizioni relative all'amministrazione del fondo da parte degli istituti di credito prescelti, saranno regolate da apposite convenzioni che la Giunta regionale stipulerà con gli stessi istituti.

Le annualità di ammortamento e gli interessi dei mutui, dedotta la quota spettante agli Istituti di credito in base alla convenzione, saranno da questi versati fino al 31 dicembre 1998 al fondo forestale, per essere reinvestiti in ulteriori anticipazioni per mutui aventi lo stesso oggetto.

Possono beneficiare delle provvidenze, le Comunità Montane, gli imprenditori forestali singoli o associati.

Art. 31

La Giunta regionale provvede alla elaborazione delle carte regionali forestali e dei dissesti in scala 1:100.000 e attiva e cura il servizio di statistica forestale.

La stessa Giunta provvede alla formazione professionale dei lavoratori forestali.

Art. 32

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo Comunità Montane, Comuni, Enti pubblici, Cooperative, Comunioni familiari, coltivatori diretti, fittavoli, mezzadri e proprietari singoli o associati.

La concessione stessa comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ammesse a contributo e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 33

Nell'ambito dei territori di proprietà della Regione, gli interventi di cui al capo II e III del presente titolo, sono attuati dall'Azienda regionale delle Foreste.

La stessa Azienda attua la ricerca al fine di determinare i criteri tecnico-economici più idonei per conseguire gli scopi di cui all'art. 18 della presente legge.

Ai fini e per gli scopi previsti dalla presente legge la Regione può avvalersi dell'Azienda regionale delle foreste.

Art. 34

Le funzioni amministrative relative all'accoglimento delle domande ed all'attuazione dei programmi di intervento previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge, sono esercitate dalle Comunità Montane. A tale scopo le Comunità Montane presentano alla Regione, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, programmi di miglioramento dei pascoli montani e di viabilità silvo-pastorale. Detti programmi, per gli esercizi 1979 e seguenti, dovranno essere presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva i programmi e ripartisce fra le Comunità Montane i fondi relativi.

Per l'attuazione dei programmi e dei progetti le Comunità Montane si avvalgono degli Uffici tecnici della Regione.

Titolo II

(Disposizioni finali, transitorie e finanziarie)

Art. 35

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, nell'ambito del piano regionale, e sulla base anche delle indicazioni dei piani generali di sviluppo o dei programmi di spesa ed interventi delle Comunità Montane, elabora piani regionali per la forestazione, la difesa idrogeologica e per le malghe, che sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

Dalla data di approvazione dei piani e sulla base degli stessi, la Giunta regionale dà attuazione ai programmi annuali.

Art. 36

Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, valgono, in quanto applicabili, le leggi vigenti in materia.

Art. 37

La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui ai titoli precedenti con fondi propri, o con fondi assegnati alla Regione dallo Stato o altrimenti disponibili.

Art. 38

Per gli interventi stabiliti dalla presente legge sono fissati i seguenti stanziamenti di spesa:

- artt. 8, 10, 19 e 20 lett. a): 400 milioni, per l'esercizio 1978, L. 5.240 milioni per l'esercizio 1979 e L. 5.240 milioni per l'esercizio 1980;
- artt. 20 lett. b), 21 e 22: L. 953 milioni per l'esercizio 1978, L. 683 milioni per l'esercizio 1979 e L. 683 milioni per l'esercizio 1980;
- art. 11: L. 70 milioni per l'esercizio 1978, L. 20 milioni per l'esercizio 1979 e L. 20 milioni per l'esercizio 1980;
- art. 12: L. 100 milioni per l'esercizio 1978, L. 100 milioni per l'esercizio 1979, e L. 100 milioni per l'esercizio 1980;
- art. 17: L. 115 milioni per l'esercizio 1978, L. 180 milioni per l'esercizio 1979 e L. 160 milioni per l'esercizio 1980;
- art. 18: L. 100 milioni per l'esercizio 1978, L. 130 milioni per l'esercizio 1979 e L. 130 milioni per l'esercizio 1980;
- art. 23: L. 100 milioni per l'esercizio 1978, L. 100 milioni per l'esercizio 1979 e L. 100 milioni per l'esercizio 1980;
- art. 25: L. 400 milioni per l'esercizio 1978, L. 400 milioni per l'esercizio 1979 e L. 400 milioni per l'esercizio 1980;
- art. 26: L. 500 milioni per l'esercizio 1978, L. 1.200 milioni per l'esercizio 1979 e L. 1.270 milioni per l'esercizio 1980;
- art. 27: L. 150 milioni per l'esercizio 1978, L. 300 milioni per l'esercizio 1979 e L. 300 milioni per l'esercizio 1980;
- artt. 28 e 29: L. 100 milioni per l'esercizio 1978, L. 300 milioni per l'esercizio 1979 e L. 300 milioni per l'esercizio 1980;
- art. 30: L. 300 milioni per l'esercizio 1978, L. 300 milioni per l'esercizio 1979 e L. 300 milioni per l'esercizio 1980;
- art. 31 - I comma: 70 milioni per l'esercizio 1978, L. 30 milioni per l'esercizio 1979;
- art. 31 - II comma: L. 10 milioni per l'esercizio 1978, L. 10 milioni per l'esercizio 1979 e L. 10 milioni per l'esercizio 1980.

Art. 39

Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio dell'esercizio 1979 e successivi ai capitoli 012101430, 012101435, 012101440, 012101445, 012101450, 012101455, 012101465, 012101470 e 012301530 in forza delle leggi regionali 17 maggio 1974, n. 34, 28 gennaio 1975, n. 16, 20 marzo 1975, n. 27 e 17 aprile 1975, n. 34 e 27 aprile 1978, n. 20 e di altre disposizioni a carattere generale, sono utilizzati per gli interventi e finalità previsti dalla presente legge.

Art. 40

Per tutti gli interventi contemplati dagli articoli della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi delle procedure previste dall'art. 32, IV comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 41

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio 1978 in L. 3.368 milioni, si provvede come segue:

- in quanto a L. 1.800 milioni, relativi agli interventi di cui agli artt. 8, 10, 19 e 20 lett. a) (per L. 400 milioni), art. 11 (per L. 70 milioni), art. 12 (per L. 100 milioni), art. 18 (per L. 100 milioni); art. 23 (per L. 100 milioni), art. 25 (per L. 400 milioni), art. 27 (per L. 150 milioni), artt. 28 e 29 (per L. 100 milioni), art. 30 (per L. 300 milioni), art. 31 I comma (per L. 70 milioni), art. 31 II comma (per L. 10 milioni) mediante riduzione del cap. 096209750 «Fondo globale spese d'investimenti normali» (Partita: «Potenziamento delle attività per lo sviluppo della montagna») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978;
- in quanto a L. 1.503 milioni, relativi agli interventi di cui all'art. 20 lett. b) e agli artt. 21 e 22 (per L. 953 milioni) art. 17 (per L. 50 milioni) art. 26 (per L. 500 milioni), mediante le previste assegnazioni statali in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- in quanto a L. 65 milioni, relativi all'intervento di cui all'art. 17, mediante l'assegnazione statale in forza della legge 1 marzo 1975, n. 47. Negli esercizi 1979 e successivi la spesa troverà copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale 1978 e 1980 alla categoria II del titolo I della spesa, nonché nelle previste assegnazioni statali in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e I marzo 1975, n. 47.

Art. 42

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 096209750	L. 1.800.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 1.800.000.000
	<u>L. 1.800.000.000</u>	<u>L. 1.800.000.000</u>

In aumento:

Cap. 012101482 « Interventi per la difesa idrogeologica » (Capitolo di nuova istituzione)	L. 400.000.000	L. 400.000.000
Cap. 012101483 « Catasto opere di sistemazione idraulico-forestale » (capitolo di nuova istituzione)	L. 70.000.000	L. 70.000.000
Cap. 012101484 « Pronto intervento per ripristino delle opere di sistemazione idraulico-forestale » (capitolo di nuova istituzione)	L. 100.000.000	L. 100.000.000
Cap. 012101485 « Difesa fito-sanitaria » (capitolo di nuova istituzione)	L. 100.000.000	L. 100.000.000
Cap. 012101486 « Pianificazione forestale » (Capitolo di nuova istituzione)	L. 100.000.000	L. 100.000.000
Cap. 012101487 « Pascoli montani » (Capitolo di nuova istituzione)	L. 400.000.000	L. 400.000.000
Cap. 012301546 « Contributi ai Consorzi e Aziende Consorziali » (Capitolo di nuova istituzione)	L. 150.000.000	L. 150.000.000

Cap. 012101488 « Spese per la produzione di materiale forestale » (Capitolo di nuova istituzione)	L. 100.000.000	L. 100.000.000
Cap. 012101489 « Fondo forestale regionale » (Capitolo di nuova istituzione)	L. 300.000.000	L. 300.000.000
Cap. 012101492 « Carta forestale e dei dissesti e statistica forestale » (Capitolo di nuova istituzione)	L. 70.000.000	L. 70.000.000
Cap. 012101493 « Formazione professionale » (Capitolo di nuova istituzione)	L. 10.000.000	L. 10.000.000
Totale	<u>L. 1.800.000.000</u>	<u>L. 1.800.000.000</u>

Alle variazioni di bilancio conseguenti all'attribuzione d'assegnazioni statali provvederà la Giunta regionale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio 1978.

Art. 43

Ai fini dell'accelerazione dei processi di spesa la Giunta regionale è autorizzata a dar corso alle procedure ed agli adempimenti occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e finanziati con assegnazioni statali, anche prima delle assegnazioni stesse, con esclusione degli atti dai quali sorge l'obbligo di assumere impegni a norma dell'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 13 settembre 1978

Tomelleri